AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Prot. 36534
del 31.08.16

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013", ed in particolare:

- l'articolo 110 che stabilisce i compiti attribuiti all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- l'articolo 47, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale;
- l'art.48, comma 3, lettera c) che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO che con Decreto n. 68 del 08/05/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria Sez. Misure di Prevenzione nell'ambito del procedimento n. 151/2010, parzialmente confermato con decreto n. 66/14 Sippi – n. 152/12 Sippi RGMP emesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 11/04/2014, divenuto definitivo a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione in data 13/05/2015, nonché successivo provvedimento del 27/11/2015, emesso nell'ambito del proc. n. 863/2015 RCC dal Tribunale penale di Reggio Calabria – Sezione Collegiale, di revoca del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 881/2007 RGNR – DDA – n. 1539/2011 RGT, è stata disposta in danno di CAMPOLO GIOACCHINO nato a Reggio Calabria il 02/09/1939 + terzi interessati, la confisca, tra l'altro, del seguente bene:

Appartamento sito in Reggio Calabria via Vittorio Emanuele n. 81 identificato al fg 125 p.lla 65 sub 4 M-beneI-RC-320150;

VISTA la trascrizione del provvedimento di confisca disposta dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione in favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, effettuata in data 25/11/2015, Pres. n. 19, presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Reggio Calabria Reg. Gen. n.19311 Reg. Part. n. 16004,

VISTA la nota prot. ANBSC n. 32561 del 21/07/2016 con cui il Comune di Reggio Calabria ha manifestato l'interesse all'acquisizione dell'immobile da utilizzare per finalità di lucro con reimpiego dei proventi per finalità sociali;

AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

VISTO l'art. 48, comma 3, lett. *c*) del Decreto legislativo n. 159/2011 ai sensi del quale l'Agenzia dispone la revoca del provvedimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi, se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni;

PRESO ATTO che nella riunione del 27 luglio 2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato all'unanimità di procedere alla destinazione del predetto immobile al Comune di Reggio Calabria;

DECRETA

Il bene confiscato in premessa indicato costituito da un ***Appartamento sito in Reggio Calabria via Vittorio Emanuele n. 81 identificato al fg 125 p.lla 65 sub 4 M-beneI-RC-320150,*** è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Reggio Calabria, per essere destinato a finalità di lucro con obbligo di reimpiego dei proventi per finalità sociali.

Eventuali oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni anteriormente alla confisca sono estinti di diritto ai sensi dell'art. 1, comma 197, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disciplinato compiutamente la tutela dei terzi titolari di diritto di credito nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del D.Lgs. n. 159/2011.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica all'ente destinatario.

Reggio Calabria, data di protocollo

IL DIRETTORE
(Postiglione)